

## **RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA:**

### **"REGOLARITÀ DELLA SPESA NELLA POLITICA DI COESIONE DELL'UE: LA COMMISSIONE COMUNICA ANNUALMENTE UN LIVELLO DI ERRORE STIMATO MINIMO CHE NON È DEFINITIVO"**

#### Osservazioni introduttive della Commissione:

Nell'ambito della modalità di gestione concorrente applicabile alla coesione, nonostante l'accettazione annuale dei conti relativi ai programmi che contribuisce a migliorare la rendicontabilità, i programmi di spesa dell'UE sono concepiti come pluriennali e i relativi sistemi di controllo e cicli di gestione si riferiscono anch'essi a più anni. Ciò significa che gli errori possono essere rilevati in qualsiasi punto dell'intero ciclo del programma, talvolta diversi anni dopo che il pagamento ha avuto luogo. Gli errori possono essere corretti nell'anno in corso o in quelli successivi, fino ad arrivare al momento della chiusura al termine del ciclo di vita dei programmi, in modo da raggiungere, nel tempo, un livello di errore residuo inferiore al 2 % per tutti i programmi.

Le strategie di controllo sono quindi pluriennali e differenziate in base al rischio. Le autorità degli Stati membri riferiscono ogni anno sui loro controlli sull'uso dei fondi UE a livello nazionale e regionale nonché sulla sana gestione finanziaria dei loro rispettivi programmi. Ciò avviene attraverso un pacchetto di affidabilità contenente una dichiarazione di gestione, una relazione annuale di controllo contenente un tasso di errore basato su campioni rappresentativi e un parere di audit sulla legittimità e regolarità della spesa. Tale relazione costituisce la base per l'accettazione dei conti dei programmi da parte della Commissione e per costruire la garanzia di affidabilità.

Nelle relazioni annuali di attività (RAA), i direttori generali riferiscono sui risultati ottenuti, sul funzionamento dei rispettivi sistemi di controllo interno e sulla gestione finanziaria, tenendo conto delle garanzie fornite dagli Stati membri nell'ambito della gestione concorrente. La relazione annuale di attività contiene la dichiarazione di affidabilità del direttore generale. Il compito dei direttori generali in qualità di ordinatori delegati è quello di fornire garanzie su ciascun programma operativo.

La Commissione ha concepito il proprio sistema di garanzia per la politica di coesione tenendo conto di tale aspetto. La Commissione ritiene che questo sistema, che è basato sull'esame del lavoro svolto dalle autorità nazionali di audit per ogni singolo programma e su un ulteriore lavoro di riesecuzione degli audit in loco per una selezione di programmi, principalmente sulla base di un'analisi del rischio, costituisca una solida base per ottenere la ragionevole certezza riguardo alla legittimità e regolarità delle relative spese in ciascun conto.

L'indicatore chiave di performance aggregato relativo alla legittimità e alla regolarità (ICP 5) riportato ogni anno nelle relazioni annuali di attività è un intervallo di valori basato su una media ponderata dei tassi di errore confermati per tutti i singoli programmi, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili in quel momento, compreso un livello di rischio massimo che riflette eventuali ulteriori rischi non ancora confermati dagli elementi probatori e ancora in fase di valutazione alla data della firma della RAA. Inoltre la Commissione può effettuare audit e attuare le eventuali rettifiche finanziarie supplementari necessarie anche dopo l'accettazione dei conti e la firma della RAA.

Le istruzioni e gli orientamenti dettagliati per i servizi e l'analisi della qualità da parte dei servizi centrali garantiscono che le informazioni e i dati contenuti nelle RAA costituiscano una fonte pertinente e attendibile per stimare l'intervallo di rischio per il bilancio dell'UE nella relazione annuale sulla gestione e il rendimento (AMPR). Inoltre l'AMPR è soggetta a un rigoroso processo preparatorio e decisionale nell'ambito del quale i servizi centrali ricevono dall'organo di gestione interno, quale vertice della struttura di governance istituzionale della Commissione, orientamenti dettagliati relativamente al contenuto e alla struttura dell'AMPR.

## SINTESI

V. La Commissione rileva che la sua stima del livello di errore (ICP) indicata nelle RAA delle DG REGIO ed EMPL per gli esercizi 2019 e 2020 è espressa come fascia di valori comprendente un rischio massimo. Pur essendo inferiore al livello di errore stimato dalla Corte dei conti europea, negli ultimi due anni tale fascia di valori rientra nell'intervallo calcolato dalla Corte per la sua dichiarazione di affidabilità.

La Commissione è pertanto convinta che l'ICP e il suo valore massimo pubblicati nella RAA riflettano una stima ragionevole e corretta dei tassi di errore per ciascun programma e complessivamente per tutti i programmi, sulla base di tutte le informazioni disponibili al momento della firma della RAA (cfr. le risposte della Commissione ai paragrafi 51 e 85).

VI. Il quadro normativo per il periodo 2014-2020 in effetti separa esplicitamente le questioni di legittimità e regolarità dall'accettazione dei conti. Pertanto in presenza di un giudizio di audit senza rilievi da parte dell'autorità di audit, la Commissione deve accettare i conti indipendentemente dallo stato di legittimità e regolarità delle spese a cui i conti si riferiscono. Dopo l'accettazione dei conti la Commissione continua il proprio lavoro per quanto riguarda eventuali questioni in sospeso relative alla legittimità e alla regolarità, nel pieno rispetto delle condizioni regolamentari. La Commissione può sempre interrompere il pagamento del saldo (se positivo) o, più spesso, procedere immediatamente all'emissione del relativo ordine di recupero e avviare una procedura di rettifica finanziaria, ad esempio a seguito dei suoi controlli sulla regolarità. La Commissione ritiene che, in seguito all'accettazione dei conti, tali misure successive tutelino adeguatamente il bilancio dell'UE (cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 77).

La Commissione rileva che nel periodo 2021-2027 il regolamento le impone di rifiutare i conti trasmessi se questi contengono un tasso di errore residuo superiore al 2 %.

VII. La Commissione intende trovare un equilibrio tra il suo obiettivo (affidabilità), i mezzi (risorse e tempo disponibili) a sua disposizione per conseguire tale obiettivo e il numero di pacchetti di affidabilità/programmi da rivedere.

La Commissione sottolinea l'utilità delle analisi documentali che effettua ogni anno per ciascun programma.

Questo approccio è particolarmente efficace nel caso dei programmi per i quali vengono riscontrati ogni anno tassi di errore ridotti attendibili. Sulla base di una valutazione approfondita della qualità e della completezza delle informazioni fornite nei pacchetti di affidabilità, nonché dell'esperienza accumulata dalla Commissione in relazione alle autorità di audit e ai programmi, le analisi documentali consentono di raggiungere un certo livello di affidabilità per tutti i programmi operativi. Esse sono integrate, ove necessario, da missioni conoscitive e, in alcuni casi, da un'analisi approfondita dei documenti di lavoro. Esse consentono inoltre di individuare i rischi in vista di ulteriori audit di riesecuzione in loco (cfr. le risposte della Commissione ai paragrafi 25, 26 e 30).

VIII. Come riportato nella strategia di audit della Commissione, il lavoro di audit si concentra sulle autorità di audit per le quali la Commissione non è stata ancora in grado di accertare un adeguato livello di affidabilità, per le quali finora è stato condotto un esame limitato o per le quali sono emersi nuovi rischi. Inoltre nel tempo occorrerà altresì una certa copertura delle verifiche svolte da altre autorità di audit.

La nuova direzione congiunta di audit per la coesione (*Joint audit directorate*, DAC) garantirà che il processo di redazione dei suoi piani di audit futuri sia sufficientemente documentato.

IX. Quando la Commissione individua, nel corso degli audit di conformità, ulteriori errori nei campioni sui quali è stato rieseguito l'audit, valuta sistematicamente se tali errori possano ripresentarsi

nel resto del campione dell'autorità di audit e, laddove necessario, richiede un lavoro di audit supplementare. Fintanto che tale valutazione e le eventuali verifiche correlate sono in corso, il tasso di errore totale residuo (TETR) riportato nelle RAA nell'ambito dell'ICP tiene conto di tale incertezza nel rischio massimo comunicato.

X. La Commissione è convinta che l'ICP e il suo valore massimo pubblicati nella RAA riflettano una stima ragionevole e corretta dei tassi di errore per ciascun programma e complessivamente per tutti i programmi, sulla base di tutte le informazioni disponibili al momento della firma della RAA.

XI. Primo trattino: la Commissione non accetta questa raccomandazione relativa alla proposta di una modifica della normativa riguardante l'importo trattenuto sui pagamenti.

La Commissione ritiene che la nuova condizione introdotta nel regolamento recante disposizioni comuni (RDC) per il periodo 2021-2027 rafforzi già la protezione del bilancio dell'UE (cfr. la risposta della Commissione alla raccomandazione 1).

Secondo trattino: la Commissione accetta in parte questa raccomandazione.

In linea con i suoi obiettivi, la direzione congiunta di audit per la coesione sta migliorando ulteriormente la documentazione e il processo di verifica del lavoro svolto (cfr. la risposta della Commissione alla raccomandazione 2).

Terzo trattino: la Commissione accetta in parte questa raccomandazione.

La Commissione continuerà a comunicare nella RAA, alla luce delle informazioni più dettagliate fornite nella RAA per l'esercizio 2020, le modalità di formulazione delle riserve per i programmi o parti di programmi (cfr. la risposta della Commissione alla raccomandazione 3).

Quarto trattino: la Commissione accetta in parte questa raccomandazione.

L'organo di gestione interno, che rappresenta il vertice della struttura di governance istituzionale della Commissione, sovrintende alla redazione dell'AMPR ed è pertanto l'organo competente a fornire orientamenti più rigorosi sul contenuto della relazione (cfr. la risposta della Commissione alla raccomandazione 4).

## INTRODUZIONE

07. La Commissione concorda sul fatto che le verifiche di gestione costituiscono la prima linea di difesa contro gli errori e dovrebbero essere più efficaci nella prevenzione e nella rilevazione degli errori in prima istanza. Ogni anno la DG REGIO e la DG EMPL riferiscono nelle loro RAA che gran parte dei sistemi di gestione e di controllo funziona correttamente e non provoca tassi di errore elevati (rispettivamente l'89 % e l'82 % dei programmi per la DG REGIO e la DG EMPL nelle RAA per l'esercizio 2020). Inoltre la Corte non rileva errori nei suoi audit su campioni di operazioni, ogni anno, per una serie di programmi per i quali erano stati comunicati tassi di errore ridotti (inferiori al 1 %).

10. In pratica l'attività di audit svolta dalla Commissione nell'ambito del suo ciclo di controllo annuale comprende il controllo delle relazioni di audit dei sistemi nazionali, una valutazione documentale approfondita di tutte le relazioni annuali di controllo (quale parte dei pacchetti di affidabilità), missioni conoscitive e audit in loco. Ciò consente alla Commissione di confermare i tassi di errore comunicati per la maggior parte dei programmi fino alla RAA successiva, ad eccezione dei casi in cui gli audit sono ancora in corso.

Inoltre, come previsto dall'RDC, la Commissione ha la possibilità di effettuare audit nell'ambito del quadro pluriennale entro tre anni dall'anno in cui la spesa è stata introdotta nei conti annuali.

11. Il regolamento (articolo 139, paragrafo 1) stabilisce che la Commissione procede a un esame dei documenti presentati dagli Stati membri (il pacchetto di affidabilità, compresi i conti). L'accettazione dei conti si basa su un giudizio di audit senza rilievi riguardante i conti fornito dall'autorità di audit nell'ambito del pacchetto di affidabilità, a meno che la Commissione non disponga di prove specifiche che dimostrino l'inaffidabilità del parere di audit sui conti (articolo 139, paragrafo 2, dell'RDC).

Risposta comune della Commissione ai paragrafi 12 e 13:

Le analisi documentali della Commissione possono essere altresì integrate da missioni conoscitive per chiarire eventuali dubbi sollevati durante l'analisi documentale della relazione annuale di controllo e del giudizio di audit. Nel corso di tali missioni conoscitive è stata progressivamente introdotta, in alcuni casi, una riesecuzione limitata su alcune operazioni al fine di ottenere ulteriori garanzie circa l'affidabilità degli errori segnalati. Ciò non pregiudica i rischi individuati che sono presi in considerazione nella valutazione dei rischi della Commissione e può condurre ad audit di conformità formali con una riesecuzione su campioni di operazioni.

Gli audit di conformità possono inoltre comportare la riesecuzione degli audit dei sistemi laddove sorgano dubbi specifici. Inoltre la metodologia adottata dalla Commissione per gli audit di conformità si è evoluta nel tempo, includendo altresì (anche prima delle limitazioni degli spostamenti imposte dalla crisi COVID) la riesecuzione degli audit delle operazioni attraverso analisi documentali, accanto alla possibilità della tradizionale riesecuzione di audit in loco.

14. In linea con la raccomandazione n. 4 della Corte nella sua relazione annuale per l'esercizio 2017, l'indicatore chiave di performance della Commissione per la legittimità e la regolarità è il tasso di errore principale riportato nella RAA, sulla base dei conti per i quali il ciclo di audit della Commissione è in larga misura completato e senza tener conto degli anticipi versati in relazione agli strumenti finanziari.

La Commissione comunica inoltre nelle RAA e nell'AMPR il rischio al pagamento e il rischio alla chiusura per le spese pertinenti dei fondi e le DG incaricate dell'attuazione, sulla base dei TETR stabiliti a livello di PO. Infine nell'AMPR la Commissione indica anche i rischi al pagamento per i tre fondi combinati (cfr. l'AMPR relativa all'esercizio 2020, volume III, allegato 5, pagina 190) al fine di dare seguito alla raccomandazione specifica n. 4 contenuta nella relazione annuale della Corte per l'esercizio 2017.

15. La Commissione concorda sul fatto che ogni anno ulteriori errori non vengono rilevati e, di conseguenza, non vengono comunicati in vari pacchetti di affidabilità presentati dalle autorità di audit. Tuttavia la Commissione valuta l'affidabilità delle autorità di audit non solo sulla base dei tassi di errore ricalcolati (i quali possono essere influenzati da singoli errori con un notevole impatto statistico), bensì sulla base di una serie di criteri che, se non valutati in modo soddisfacente, riflettono la presenza di debolezze sistemiche nel lavoro di audit e nei sistemi di controllo (cfr. anche la risposta della Commissione ai paragrafi 6.14 e 6.15 della relazione annuale della Corte per il 2018). Inoltre la Commissione e la Corte riscontrano anche la presenza di pacchetti di affidabilità per i quali non sono rilevati ulteriori errori nel campione degli audit rieseguiti. La Commissione conclude pertanto che la situazione varia da programma a programma e da esercizio ad esercizio, a seconda della complessità delle questioni in gioco e riferisce nelle RAA in merito all'affidabilità del lavoro svolto dalle autorità di audit (cfr. rispettivamente le pagine 41 e 47 della RAA delle DG REGIO ed EMPL per l'esercizio 2020).

## OSSERVAZIONI

21. Il quadro normativo per il periodo 2014-2020 (in particolare l'articolo 139, paragrafo 5, dell'RDC) separa esplicitamente le questioni di legittimità e regolarità dall'accettazione dei conti. Di conseguenza la Commissione deve accettare i conti dei programmi, ossia la completezza, l'esattezza e la veridicità delle informazioni contabili presentate nei conti, anche in caso di individuazione di spese irregolari rilevanti. La Commissione rileva che la Corte fornisce anche pareri separati sull'affidabilità dei conti dell'UE e sulla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

L'accettazione dei conti relativi al programma da parte della Commissione può comportare il pagamento del saldo (se positivo) o più spesso, a causa del sistema di anticipi di importo elevato, un ordine di recupero. La Commissione può ancora interrompere il pagamento del saldo dei conti accettati (purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 83 dell'RDC) e/o avviare una procedura di rettifica finanziaria ai sensi degli articoli 144 e 145 dell'RDC. Pertanto i lavori della Commissione proseguono dopo l'accettazione dei conti per quanto riguarda eventuali questioni in sospeso relative alla legittimità e regolarità e, qualora siano individuate irregolarità, la Commissione deve adottare misure correttive, in linea con il quadro normativo. La Commissione ritiene che, nonostante lo svincolo della trattenuta del 10 %, tali misure successive tutelino il bilancio dell'UE.

Va inoltre osservato che, nel caso in cui l'accettazione dei conti comporti il recupero del saldo (poiché i prefinanziamenti sono superiori alle spese certificate nei conti), la Commissione può procedere immediatamente all'emissione di un ordine di recupero per tali importi senza attendere che vengano espletate ulteriori procedure relative a questioni di legittimità e regolarità. In questi casi tale recupero immediato consente dunque di tutelare più efficacemente gli interessi finanziari dell'UE.

### **Riquadro 1 - Accettazione dei conti con un livello di errore rilevante**

Nell'esempio citato dalla Corte, il giudizio di audit con rilievi sul pacchetto di affidabilità 2017-2018 formulato dall'autorità di audit conteneva rilievi su tutti e tre gli elementi del giudizio (conti, legittimità/regolarità e sistema di gestione e controllo) a causa di un elevato tasso di errore totale residuo (TETR pari all'8,54 %).

La Commissione ha spiegato all'autorità di audit che, in linea con le disposizioni normative (articolo 127, paragrafo 5, lettera a), e articolo 139, paragrafi 2 e 5, dell'RDC), l'autorità di audit dovrebbe esprimere il proprio giudizio sui conti solo per quanto concerne la loro completezza, esattezza e veridicità. La questione della legittimità e regolarità della spesa nei conti (espresse attraverso il TETR) è trattata nell'ambito di altri elementi del giudizio di audit.

In seguito all'analisi del pacchetto di affidabilità la Commissione ha accettato i conti (in quanto erano state soddisfatte le condizioni giuridiche applicabili), ha emesso l'ordine di recupero derivante dal calcolo del saldo e ha avviato la procedura di rettifica finanziaria necessaria.

22. Secondo le disposizioni normative (articoli 99 e 102 dell'RDC 2021/1060 per il periodo 2021-2027) la Commissione ha l'obbligo di comunicare agli Stati membri entro il 31 maggio se accetta o no i conti presentati entro il 15 febbraio dello stesso anno.

A causa di tale vincolo temporale la Commissione non ha la possibilità di completare la valutazione circa l'affidabilità dei tassi di errore comunicati, in particolare laddove occorre effettuare audit in loco. Per tale motivo il quadro giuridico (articolo 70, paragrafo 2, dell'RDC per il periodo 2021-2027) prevede un periodo di tre anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui le spese in questione possono essere sottoposte ad audit da parte della Commissione. Inoltre le misure correttive possono essere avviate in qualsiasi momento dopo l'accettazione dei conti e lo svincolo della trattenuta di pagamento (cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 21).

### Risposta comune della Commissione ai paragrafi 25 e 26:

L'analisi documentale svolta dalla Commissione sul 100 % delle relazioni annuali di controllo e dei giudizi di audit ricevuti si basa sulle informazioni fornite nel pacchetto di affidabilità, tenendo conto delle conoscenze accumulate e del lavoro di audit svolto in precedenza relativamente all'autorità di audit e ai PO interessati (compresi gli audit della Commissione, gli audit della Corte e le relazioni di audit dei sistemi nazionali).

Ciò comporta anche la comunicazione con le autorità di audit dei programmi al fine di chiarire le informazioni contenute nelle relazioni annuali di controllo, eventualmente integrate da missioni conoscitive per un'ulteriore analisi delle informazioni con l'autorità di audit. Tale processo può pertanto comprendere un'analisi di alcuni documenti di lavoro dell'autorità di audit e la riesecuzione di alcuni elementi degli audit delle operazioni attraverso analisi documentali. Infatti sebbene fino al 2020 la metodologia della Commissione per le analisi documentali e le missioni conoscitive non facesse esplicito riferimento alla valutazione o alla verifica della regolarità di singole operazioni o voci di spesa, tale valutazione/verifica è stata di fatto effettuata in molti casi anche precedentemente a tale data.

L'analisi documentale consente di verificare la metodologia di campionamento e di aggiustare i tassi di errore comunicati indipendentemente dalla fonte dell'errore (quantificazione degli errori, estrapolazione degli errori rilevati, livello delle rettifiche comunicate, trattamento di alcuni errori, ecc.). Tutti i problemi individuati e le risultanze combinate consentono alla Commissione di ricalcolare, laddove necessario, un tasso di errore più accurato di quello comunicato. Ciò viene effettuato ogni anno nell'ambito di una serie di programmi. Ad esempio per i pacchetti di affidabilità ricevuti nel 2020 la DG REGIO è stata in grado di ricalcolare il rischio residuo comunicato per 19 programmi sulla base di informazioni combinate tratte dai propri audit e dall'analisi documentale approfondita dei pacchetti di affidabilità (cfr. pagina 47 e nota 104 della RAA della DG REGIO). Tale analisi documentale dei tassi di errore residuo notificabili ha dunque condotto a un ricalcolo del tasso di errore medio, che è risultato pari al 2,1 %, anziché all'1,2 % comunicato dalle autorità del programma FESR/FC.

L'analisi documentale non è tuttavia concepita per analizzare tutti i relativi documenti giustificativi e per valutare a fondo la regolarità della spesa. Essendo consapevole di tale limitazione intrinseca dell'analisi documentale, la Commissione, oltre ad adottare ulteriori misure quali le missioni conoscitive, integra l'analisi documentale con un'ulteriore attività di audit incentrata su prove sostanziali a livello di operazioni e voci di spesa per un campione di pacchetti di affidabilità selezionati principalmente sulla base della valutazione dei rischi.

27. Per quanto riguarda il contenuto della lista di controllo della Commissione per la valutazione delle circa 800 relazioni di audit dei sistemi nazionali che riceve ogni anno, la Commissione ritiene che le domande contenute nella sua lista di controllo siano specifiche e riguardino la valutazione qualitativa degli elementi rilevanti delle relazioni, quali la portata delle verifiche di controllo, la coerenza tra le questioni individuate e le conclusioni raggiunte, l'adeguatezza delle raccomandazioni proposte e del follow-up, ecc.

Recentemente, sulla base di precedenti discussioni con la Corte su questa constatazione, la Commissione ha nuovamente aggiornato tale lista di controllo, aggiungendo ulteriori istruzioni per gli auditor riguardo alla valutazione da effettuare e alle informazioni da fornire per giustificare pienamente le risposte "sì/no", mantenendo al contempo l'onere amministrativo a un livello contenuto.

28. La Commissione conferma i TETR riportati nella RAA sulla base di tutte le informazioni disponibili in quel momento a seguito del lavoro di audit svolto a livello documentale e/o in loco. È prevista la possibilità di aggiustare i TETR a seguito di audit di conformità, in particolare laddove la Commissione abbia individuato, in sede di analisi documentale, rischi importanti connessi al lavoro

dell'autorità di audit e all'affidabilità dei tassi di errore comunicati e abbia deciso di svolgere ulteriori attività di audit in loco per contrastare tali rischi.

30. La Commissione deve raggiungere un equilibrio tra l'obiettivo (affidabilità), i mezzi per conseguire tale obiettivo (risorse e tempo disponibili) e il numero di pacchetti di affidabilità/programmi da rivedere (oltre 300 pacchetti di affidabilità riguardanti 418 programmi). Le analisi documentali rappresentano la prima fase del processo di audit; esse vengono condotte sul 100 % dei pacchetti di affidabilità presentati dagli Stati membri. Sulla base dell'esperienza accumulata dalla Commissione in relazione alle autorità di audit e ai programmi e dei risultati degli audit precedenti, tali analisi forniscono un certo livello di affidabilità per tutti i programmi operativi e le relative spese. Esse possono anche concentrarsi su determinate questioni relative alla legittimità e regolarità (cfr. anche la risposta della Commissione ai paragrafi 25 e 26).

Inoltre nel caso in cui per un programma sia stato riscontrato ogni anno un tasso di errore ridotto e il lavoro di riesecuzione da parte della Commissione o della Corte non abbia rilevato ulteriori errori, l'analisi documentale consente di ottenere una garanzia sufficiente che il tasso di errore ridotto comunicato sia affidabile anche nei successivi esercizi in esame.

Ciò è illustrato nel caso del programma FESR/FC di più ampia portata, per il quale dalla riesecuzione degli audit da parte della Corte non è emerso alcun errore negli ultimi due esercizi. Per un programma di questo tipo è sufficiente svolgere un'analisi documentale della relazione annuale di controllo e la riesecuzione degli audit ogni anno da parte della Commissione non costituirebbe un impiego efficace delle risorse di audit.

33. Le incongruenze rilevate dalla Corte nell'applicazione della metodologia di valutazione dei rischi (assegnazione di punti per rischi particolari) non hanno avuto conseguenze negative sui risultati complessivi della valutazione dei rischi della Commissione. In seguito alla simulazione dei punteggi di rischio utilizzando l'intervallo di valori corretto la Commissione ha stabilito che il punteggio di rischio complessivo per le singole autorità di audit non sarebbe cambiato in modo significativo e che le conclusioni relative al piano di audit sarebbero rimaste invariate. Tuttavia tale questione sollevata dalla Corte è stata affrontata e nel 2020 le procedure di analisi della qualità nell'ambito dell'esercizio di valutazione dei rischi sono state effettivamente rafforzate, verificando per ciascun caso la correttezza del punteggio assegnato.

#### Risposta comune della Commissione ai paragrafi 34 e 35:

Qualsiasi valutazione dei rischi rappresenta un esercizio ex ante finalizzato a valutare la probabilità e l'impatto dei rischi potenziali sulla base del giudizio professionale e di tutte le informazioni disponibili in quel momento.

La valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione relativamente alle autorità di audit riguarda non solo i tassi di errore, ma anche la qualità del lavoro svolto dalle autorità di audit in altri settori, compresi gli audit dei sistemi e gli audit dei conti. Vengono presi in considerazione anche fattori connessi, ad esempio, alla posizione dell'autorità di audit nell'ambito dei sistemi di gestione e di controllo e alla sua capacità amministrativa.

Di conseguenza la revisione dei tassi di errore a seguito degli audit di conformità non modifica necessariamente le conclusioni della valutazione dei rischi. La Commissione ritiene che, nel complesso, i risultati dei suoi audit di conformità abbiano confermato le conclusioni della sua valutazione dei rischi.

36. L'esercizio di valutazione dei rischi è alla base dell'elaborazione del piano di audit, ma non è l'unico ed esclusivo criterio da prendere in considerazione nella redazione del piano di audit. Ad esempio nel suo piano di audit per il 2019 la Commissione ha incluso un'autorità di audit a basso

rischio a causa degli importi elevati dichiarati alla Commissione, il che giustifica pienamente tale inclusione.

Come riportato nella strategia di audit della Commissione, il lavoro di audit si concentra sulle autorità di audit per le quali la Commissione non è stata ancora in grado di accertare un adeguato livello di affidabilità, per le quali finora è stato condotto un esame limitato o per le quali sono emersi nuovi rischi.

Tuttavia in linea con le norme internazionali di audit e con le precedenti raccomandazioni della Corte, un certo livello di audit deve essere effettuato anche per altre autorità di audit, il che garantirà nel tempo la copertura delle principali autorità di audit. Pertanto sebbene l'elemento di rischio sia il fattore principale per la determinazione della portata del suo lavoro di audit, la Commissione tiene in considerazione anche l'elemento di copertura. Ciò è avvenuto in particolare per la DG EMPL nel 2019, quando ha deciso di aumentare nel tempo la copertura delle autorità di audit dell'FSE.

La Commissione migliorerà ulteriormente la documentazione relativa al suo processo decisionale per l'elaborazione del piano di audit al fine di garantire che i collegamenti con i risultati della valutazione del rischio e gli altri criteri considerati vengano comunicati e spiegati in modo chiaro.

38. Per quanto riguarda i due casi segnalati dalla Corte, la Commissione rileva che in uno di essi la questione ha un impatto finanziario limitato sul rischio residuo ricalcolato dalla Commissione, mentre l'altro caso può richiedere un'ulteriore valutazione, come la Commissione ha spiegato nelle sue risposte ai paragrafi 39 e 40.

39. La Commissione concorda sul fatto che la convenzione di sovvenzione del progetto conteneva condizioni non chiare per l'opzione semplificata in materia di costi applicabile (ossia il riferimento alla base giuridica non corrispondeva alla percentuale del tasso forfettario riportata) e conteneva un riferimento all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), dell'RDC. Su tale base, al beneficiario avrebbe dovuto essere versato un tasso forfettario pari al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale invece del 25 % dei costi diretti applicabili (ossia il regime che l'autorità di gestione intendeva riutilizzare dal programma Orizzonte 2020 per i progetti di ricerca e sviluppo). L'audit della Commissione avrebbe dovuto rilevare tale discrepanza.

Tale differenza rispetto al progetto ha tuttavia un impatto limitato sul tasso di errore del programma, considerato che l'audit della Commissione ha individuato nel programma in questione una grave irregolarità con un impatto molto più rilevante (comportando un aumento del tasso di errore ben oltre il 2 %, cfr. la descrizione della questione nel riquadro 2).

40. Per quanto riguarda il secondo caso segnalato dalla Corte, la Commissione ammette di non aver analizzato né il gruppo né gli accordi operativi al momento dell'audit, in quanto il codice NACE del beneficiario era 93.293 ("altre attività di intrattenimento e di divertimento" e non trasporti soggetti ad aiuti di Stato). Tuttavia nel caso in cui un'impresa svolga varie attività, è possibile concedere aiuti regionali per le attività economiche che non sono escluse dall'articolo 13 del regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) laddove le attività siano chiaramente distinte l'una dall'altra. Inoltre se gli operatori pagano un prezzo di mercato per il diritto di operare le imbarcazioni, si può escludere un vantaggio a tale livello. In questa fase non si può pertanto concludere che l'aiuto abbia favorito l'attività di trasporto svolta dagli operatori e che, di conseguenza, non fosse ammissibile ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.

La Commissione completerà la valutazione richiesta collaborando con le autorità nazionali al fine di raggiungere una conclusione sull'ammissibilità della spesa in questione.

41. La Commissione rileva che, laddove per un programma multifondo venga comunicato un tasso di errore comune, la DG può decidere di utilizzare il tasso di errore comune oppure quello specifico del



fondo, laddove disponibile (opzione scelta dalla DG EMPL nel caso in esame). Poiché i risultati dell'audit di conformità della DG REGIO hanno avuto ripercussioni solo sul FESR, la DG EMPL ha ritenuto che non vi fosse motivo di modificare il tasso di errore dell'FSE comunicato.

La creazione della DAC contribuirà all'armonizzazione dell'approccio adottato dalle due DG in casi come questo (nel caso di un campione comune verrà utilizzato per entrambe le DG il tasso di errore comune).

## **Riquadro 2 - Audit di conformità: campione comune di quattro PO relativi a progetti del FESR e dell'FSE**

Nel caso presentato dalla Corte, l'autorità di audit ha effettivamente utilizzato un campione statistico stratificato per due programmi FESR e due programmi FSE. Il ricorso alla stratificazione ha consentito all'autorità di audit di comunicare un tasso rappresentativo per fondo e complessivamente per tutti e quattro i programmi.

L'audit della Commissione (DG REGIO) ha rilevato un'irregolarità nel FESR in relazione all'infrastruttura ferroviaria avente un impatto rilevante sullo strato del FESR e, di conseguenza, anche sul tasso di errore comune (comportando un aumento del tasso di errore residuo ben oltre il 2 %). Dato che tale risultanza specifica del FESR non era pertinente per l'FSE in termini di affidabilità, la DG EMPL ha ritenuto più opportuno utilizzare il tasso di errore dell'FSE, mentre la DG REGIO ha ricalcolato il tasso di errore comune utilizzato dall'autorità di audit.

Come indicato al paragrafo 41, l'approccio in questione sarà pienamente armonizzato nelle future RAA.

43. La Commissione concorda sul fatto che, pur continuando ad avvalersi di procedure amministrative proporzionate, occorre migliorare la documentazione di audit per alcuni fascicoli e garantirà che tutti gli auditor rispettino le norme in vigore.

45. In generale le autorità degli Stati membri attuano le rettifiche raccomandate dalla Commissione nelle sue relazioni di audit, in seguito a uno scambio di opinioni nell'ambito delle procedure in contraddittorio, al fine di potersi avvalere della possibilità prevista dall'RDC di riutilizzare i fondi resi così disponibili per altri progetti ammissibili (articolo 145, paragrafo 5, dell'RDC).

In caso contrario, la Commissione ha l'obbligo, ai sensi del regolamento, di avviare una procedura di rettifica finanziaria e una nuova procedura in contraddittorio con lo Stato membro sulle rettifiche singole o estrapolate necessarie (articoli 85, 144 e 145 dell'RDC). L'adozione di una decisione di rettifica finanziaria da parte della Commissione comporta la riduzione della dotazione del programma.

46. Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2 bis, dell'RDC, la Commissione ha tre mesi di tempo per fornire la versione definitiva della sua relazione di audit sulla base delle informazioni a disposizione degli auditor in quel momento, anche qualora lo Stato membro non accetti le risultanze della Commissione.

In caso di disaccordo persistente, la Commissione deve valutare nella fase di follow-up tutte le informazioni supplementari o i fatti nuovi presentati dallo Stato membro in risposta alla relazione finale di audit, in quanto la Commissione ha un obbligo di cooperazione leale con gli Stati membri, come ricordato dalla Corte di giustizia europea in numerose sentenze relative alle procedure di rettifica finanziaria della Commissione. In tal caso potrebbero essere necessarie ulteriori consultazioni interne con le DG competenti.

Lo stesso vale per il follow-up della Commissione alle risultanze di audit della Corte, laddove gli Stati membri forniscano ulteriori elementi probatori in questo processo.

### **Riquadro 3 - I tassi di errore "definitivi" non lo sono realmente**

L'osservazione riportata dalla Corte nel riquadro 3 riguarda un'aggiudicazione diretta non ammissibile di un progetto, che è stata riclassificata dalla Commissione da errore casuale in errore sistemico durante la fase di follow-up dell'audit sulla base di informazioni supplementari fornite dalle autorità nazionali. Tali informazioni hanno chiarito che, se ci si attiene all'approccio dell'autorità di gestione, qualsiasi progetto di questo tipo (ossia un progetto classificato come pilota e finanziato nell'ambito dell'assistenza tecnica) verrebbe aggiudicato direttamente, il che, secondo la Commissione, è indice di un problema sistemico nel lavoro dell'autorità di gestione. Le autorità di gestione e di audit hanno inoltre confermato che fino a quel momento era stato dichiarato alla Commissione soltanto un progetto di questo tipo. La Commissione ha pertanto rivalutato la risultanza, classificandola come errore sistemico anziché casuale.

Le autorità nazionali hanno delimitato tale errore sistemico nella popolazione sottoposta all'audit in questione e hanno convenuto di applicare un tasso di rettifica del 100 % nella successiva richiesta di pagamento e di porre fine alla pratica scorretta. La Commissione ha quindi ricalcolato i tassi di errore tenendo conto di tale errore sistemico delimitato, in linea con gli orientamenti della Commissione sul campionamento e trattamento degli errori, nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dal trattato e dall'RDC (articolo 85 dell'RDC).

La Commissione sostiene pertanto che è corretto e proporzionato non applicare per estrapolazione tale errore all'intera spesa dichiarata per il programma e che è stato necessario rivedere di conseguenza il TETR presentato nella sua relazione finale di audit.

47. La Commissione riconosce che le procedure di rettifica finanziaria sono lunghe e complesse per i motivi spiegati dalla Corte e a causa dell'obbligo della Commissione di tenere conto di eventuali informazioni supplementari fornite dallo Stato membro in base ai principi di proporzionalità e leale cooperazione con gli Stati membri in tutte le fasi della procedura di rettifica finanziaria. Inoltre gli Stati membri non sempre forniscono tutti gli elementi probatori necessari entro i termini stabiliti o in una volta sola, il che complica ulteriormente la procedura.

Nella RAA la Commissione comunica lo stato di avanzamento delle varie procedure di rettifica finanziaria necessarie relative ai precedenti esercizi contabili (cfr. la RAA per l'esercizio 2020 della DG REGIO, pagg. 50-51).

49. Prima di poter applicare rettifiche finanziarie (ivi comprese quelle nette) la Commissione deve rispettare i rigorosi criteri stabiliti dal colegislatore nell'RDC relativamente alle rettifiche finanziarie nette e attenersi a tutte le procedure in contraddittorio, in linea con gli obblighi giuridici e i principi internazionali di audit. La Commissione non può pertanto stabilire con sicurezza se le rettifiche finanziarie supplementari richieste debbano essere nette o meno prima di aver completato la procedura di rettifica finanziaria. Ciò dipende da un'attenta analisi e dalla conferma definitiva della carenza grave quale definita nel regolamento, tenendo conto di eventuali informazioni supplementari fornite dallo Stato membro durante la procedura di rettifica finanziaria, comprese le misure adottate, e dell'applicabilità delle condizioni stabilite dal colegislatore per le rettifiche finanziarie nette ai sensi dell'articolo 145, paragrafo 7, dell'RDC.

#### Risposta comune della Commissione ai paragrafi 50 e 51:

La Commissione rileva che la sua stima del livello di errore (ICP) indicata nelle RAA delle DG REGIO ed EMPL per gli esercizi 2019 e il 2020 è espressa come fascia di valori comprendente un rischio massimo (cfr. il paragrafo 60). Pur essendo inferiore al livello di errore stimato dalla Corte, tale fascia di valori rientra nell'intervallo calcolato dalla Corte per le dichiarazioni di affidabilità relative agli esercizi 2019 e 2020.

La Commissione è pertanto convinta che la sua valutazione dettagliata, basata su una combinazione di attività di audit documentali e in loco riguardanti i singoli programmi e pacchetti di affidabilità, in funzione dei rischi ad essi attribuiti, le consenta di fornire una stima ragionevole e corretta dei tassi di errore per ciascun programma e complessivamente per tutti i programmi.

Ulteriori spiegazioni sono fornite nelle risposte della Commissione ai paragrafi che seguono.

51. Gli ICP pubblicati sono confermati dal direttore generale per le spese pertinenti sostenute nell'esercizio di riferimento. Si tratta di una stima del rischio al pagamento complessivo per i programmi di coesione considerati congiuntamente al momento della loro pubblicazione e tenendo conto di tutte le informazioni disponibili in quel momento.

53. In considerazione del rapporto costo/efficacia degli audit e delle risorse disponibili, la Commissione svolge il proprio lavoro di riesecuzione degli audit a campione. Seleziona i propri campioni di operazioni da sottoporre nuovamente ad audit sulla base dei rischi individuati. La Commissione seleziona inoltre, laddove opportuno e possibile, diversi tipi di operazioni nel campione dell'autorità di audit o, in alcuni casi, può invece selezionare una parte del proprio campione su base casuale all'interno del campione verificato dall'autorità di audit.

Data la struttura del campione dell'autorità di audit, non è tuttavia sempre possibile esaminare tutti i tipi di operazioni: le dimensioni del campione della Commissione aumenterebbero notevolmente e il lavoro di audit necessario non sarebbe gestibile.

La Commissione sottolinea inoltre che in ciascun esercizio vi sono solo pochi casi in cui le autorità di audit raggruppano diversi programmi in un campione comune.

55. In caso di rilevazione, da parte della Commissione, di ulteriori errori nel campione sul quale è stato rieseguito l'audit, le procedure di audit consentono di continuare a valutare sistematicamente se tali errori possano ripetersi nel resto del campione

dell'autorità di audit. Ciò avviene mediante un'analisi documentale svolta dalla Commissione o, più spesso, mediante un lavoro di audit supplementare richiesto dalla Commissione all'autorità di audit sulla base di una posizione comune riguardo al problema rilevato e al motivo per il quale l'autorità di audit dovrebbe verificare il lavoro di audit svolto in precedenza. La Commissione dunque adotta sistematicamente misure per garantire che altri errori simili presumibilmente presenti nel resto del campione delle autorità di audit siano oggetto di ulteriori accertamenti, attraverso una valutazione della Commissione stessa o dell'autorità di audit (cfr. anche la risposta della Commissione al paragrafo 56). La Commissione ritiene pertanto che il suo approccio consenta di ottenere la ragionevole certezza che nella parte restante del campione dell'autorità di audit non rimangano errori rilevanti non individuati.

56. Lo scopo degli audit di conformità della Commissione è ottenere attraverso la riesecuzione (effettuata necessariamente a campione a causa di vincoli di tempo e di risorse, cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 30) la ragionevole certezza che i tassi di errore comunicati dall'autorità di audit siano affidabili o non contengano errori rilevanti. L'approccio della Commissione per ottenere tale ragionevole certezza comprende elementi per affrontare il rischio di non individuazione (come l'analisi dei rischi), ma non può ridurre a zero tale rischio di non individuazione. Ciò non sarebbe nemmeno efficace in termini di costi, in particolare nei casi in cui tale rischio non è valutato come rilevante. Nei casi in cui permangono dubbi, la Commissione considera un rischio massimo per il programma in base al calcolo dell'ICP (cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 60).

Per quanto riguarda i casi di errori considerati dalla Commissione come non ricorrenti, la Commissione ha analizzato attentamente la natura e le cause profonde di ciascun errore, tenendo conto delle caratteristiche delle operazioni non sottoposte ad audit. Sulla base di tale lavoro la

Commissione ha concluso che la probabilità che tali errori siano presenti nel resto del campione dell'autorità di audit e l'impatto di tali errori sono ridotti.

#### **Riquadro 4 - Audit di conformità: ulteriori errori sono rimasti non individuati e non corretti**

Nel corso dell'audit di conformità relativo al pacchetto di affidabilità citato dalla Corte, la Commissione ha rilevato errori aggiuntivi in tre operazioni e ha rivisto di conseguenza i tassi di errore. Alla luce di questi tre errori, le autorità nazionali sono state inoltre invitate a riesaminare la parte restante del campione dell'autorità di audit non controllata dalla Commissione. In seguito alla relazione finale di audit della Commissione lo Stato membro ha applicato le rettifiche finanziarie aggiuntive richieste.

Per quanto riguarda i risultati del successivo audit della Corte per la dichiarazione di affidabilità relativa all'esercizio 2018, la Commissione sottolinea che tre degli errori aggiuntivi con l'impatto maggiore riguardavano un problema sistemico già rilevato dalla Commissione nel corso del suo precedente audit dei sistemi e per il quale sono state adottate misure correttive. Inoltre i servizi della Commissione hanno altresì dato seguito a tutte le restanti risultanze della Corte accettate dalla Commissione. I tassi di errore sono stati ulteriormente rivisti, sono state proposte alcune nuove rettifiche e le autorità nazionali sono state invitate a riesaminare la parte restante del campione dell'autorità di audit non controllata dalla Corte e dalla Commissione alla luce di tali ulteriori risultanze.

I risultati dei controlli richiesti sono stati comunicati dallo Stato membro nel giugno 2021. Nell'ambito delle sue procedure di follow-up svolte con la dovuta diligenza, gli auditor della Commissione sono attualmente in contatto con le autorità nazionali per ottenere informazioni dettagliate sul lavoro svolto. Sono state inoltre avviate consultazioni interne con altri servizi della Commissione per garantire un'interpretazione e un approccio corretti per quanto riguarda alcune questioni complesse in materia di aiuti di Stato.

In casi giustificati i servizi della Commissione intraprenderanno ulteriori azioni, compresa la revisione dei tassi di errore e/o l'applicazione di misure correttive supplementari.

58. La Commissione sottolinea l'utilità delle analisi documentali che effettua per ciascun programma e ciascun pacchetto di affidabilità nell'ambito del suo approccio di audit. Questo approccio è efficace e opportuno in particolare nel caso dei programmi per i quali vengono riscontrati ogni anno tassi di errore ridotti attendibili. Le analisi documentali sono integrate da missioni conoscitive e, in alcuni casi, da un'analisi approfondita dei documenti di lavoro. Esse consentono inoltre di individuare i rischi in vista di ulteriori audit di riesecuzione in loco (cfr. la risposta della Commissione ai paragrafi 25, 26 e 30).

Sulla base di tale approccio differenziato, la Commissione non ritiene che gli errori individuati attraverso gli audit di conformità in alcuni programmi e Stati membri si presentino necessariamente anche in altri programmi e Stati membri non sottoposti ad audit.

Tuttavia gli audit di conformità sui programmi o sulle autorità a basso rischio hanno altresì dimostrato che in tali casi possono essere riscontrati ulteriori errori. La Commissione ha pertanto tenuto conto di tali informazioni nel calcolo del livello massimo di rischio riportato nella RAA per i programmi in questione.

59. La Commissione applica procedure di audit al fine di ottenere la ragionevole certezza che i tassi di errore comunicati da 122 autorità di audit per 418 programmi siano accettabili o meno e se vi siano o meno indicazioni che in ciascun programma operativo possano rimanere livelli di errore rilevanti. La Commissione ritiene che il suo approccio sia adeguato allo scopo di ottenere tale certezza.

Per quanto riguarda l'ICP relativo alla legittimità e alla regolarità comunicato a livello di DG nella RAA, la Commissione adotta per il suo calcolo un approccio prudente che tiene conto di tutti i tassi di errore confermati a quella data (ossia la maggior parte dei casi) e degli importi massimi di errore per gli audit che, al momento della firma, erano in fase di procedura in contraddittorio. Inoltre nelle ultime tre RAA i servizi della Commissione hanno pubblicato un valore massimo dell'ICP relativo alla legittimità e alla regolarità, tenendo conto di tutte le possibili incertezze e informazioni non confermate al momento della firma della RAA.

La Commissione è pertanto convinta che l'ICP e il valore massimo pubblicato nella RAA costituiscano una stima ragionevole e corretta del rischio per il bilancio per la relativa spesa dell'esercizio, sulla base di tutte le informazioni disponibili al momento della firma della RAA e nel contesto di un periodo di programmazione pluriennale (cfr. anche le risposte della Commissione ai paragrafi 50, 51, 55 e 56).

60. Dal 2019 il rischio al pagamento per il settore della coesione è presentato, sia nelle RAA che nell'AMPR per fondo, con un valore minimo e massimo, per politica e per l'intera Commissione.

61. La Commissione rileva che la creazione della DAC consentirà di allineare e armonizzare ulteriormente l'approccio per tutti i fondi sotto la responsabilità del nuovo servizio comune di audit.

La Commissione ha espresso il proprio parere sull'utilità delle analisi documentali per il suo processo di garanzia dell'affidabilità (cfr. la risposta della Commissione ai paragrafi 25, 26, 30 e 58). La Commissione concorda inoltre sul fatto che il rischio di non individuazione è intrinseco in qualsiasi pratica di audit e può essere attenuato in una certa misura attraverso le procedure di audit adottate, ma non può mai essere completamente eliminato.

62. Il fatto che alcuni criteri di ammissibilità possano essere valutati solo alla chiusura del programma è insito nel quadro pluriennale e nelle norme dell'RDC. La Commissione è consapevole di tali criteri e dei relativi rischi e ne tiene conto nel suo approccio alla chiusura del periodo di programmazione.

In sede di verifica dei conti annuali le spese dichiarate non possono essere considerate potenzialmente irregolari sulla base di criteri di ammissibilità che possono essere valutati solo in una fase successiva o alla chiusura. Al momento della redazione di ciascuna RAA non è pertanto possibile individuare e segnalare eventuali irregolarità e la Commissione non ha alcuna base per tenere conto di tali rischi futuri per i suoi tassi di errore annuali.

La Commissione ribadisce che i tassi di errore riportati nella RAA sono confermati sulla base di tutte le informazioni pertinenti disponibili al momento della firma della RAA (cfr. l'allegato 5 delle RAA delle DG, rispettivamente le pagine 43 e 58 per la DG REGIO e la DG EMPL, nonché la risposta della Commissione ai paragrafi 28, 56 e 59).

63. La responsabilità del direttore generale in quanto ordinatore è di garantire che i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio a livello dei programmi operativi non siano pregiudicati da livelli di errore rilevanti. Nell'ambito della politica di coesione, i direttori generali formulano pertanto riserve a livello di programma o, al fine di tener conto della proporzionalità, a livello della parte del programma interessata (priorità od organismo intermedio) per le spese versate nel corso dell'anno civile.

67. La Commissione sottolinea che le riserve si basano sulle informazioni disponibili al momento della firma della RAA, compreso l'impatto delle precedenti carenze o valutazioni sui più recenti tassi di errore comunicati e giudizi di audit. Nella sua RAA per l'esercizio 2020 la DG EMPL, ad esempio, afferma chiaramente che quattro riserve si basano su carenze o dubbi sull'affidabilità dei tassi di errore comunicati negli esercizi precedenti e non risolti al momento del ricevimento dei nuovi pacchetti di affidabilità. La DG EMPL ha pertanto espresso riserve su tali programmi, nonostante i risultati

positivi comunicati nel pacchetto di affidabilità dalle autorità di audit interessate. Tuttavia è comprensibile che, al momento della firma della RAA, la Commissione non possa anticipare i risultati di futuri audit che non hanno ancora avuto luogo.

#### **Riquadro 5 - DG EMPL: riserve formulate in mancanza di informazioni complete**

La verifica della legittimità e regolarità è un esercizio continuo che prosegue fino alla chiusura.

La RAA fornisce una ragionevole certezza al momento della firma (30 aprile di ogni anno) per la spesa corrispondente nell'esercizio di riferimento, come previsto dal regolamento finanziario. Ciò non pregiudica le informazioni risultanti, in particolare, da altri audit effettuati.

Nel caso specifico citato dalla Corte i servizi della Commissione non avevano espresso riserve sul programma al momento della firma della RAA poiché l'ultimo TETR comunicato non superava il 2 % e la Commissione non era a conoscenza di carenze precedenti. Di fatto il successivo audit della Commissione ha rilevato errori non individuati dall'autorità di audit, il che ha portato il TETR al di sopra del 2 %.

Tuttavia non è sempre così e i servizi della Commissione non sono in grado di prevedere in anticipo i tassi di errore definitivi che verranno rilevati a seguito di audit successivi.

Pertanto nel caso specifico citato dalla Corte la formulazione di una riserva non sarebbe stata giustificata al momento della firma della RAA. Inoltre il TETR relativo a questo PO per l'esercizio contabile 2017/2018 è stato effettivamente aggiornato al 4,38 % dalla DG EMPL nella RAA successiva per tener conto dei risultati dell'audit svolto e, una volta confermata l'attuazione delle rettifiche finanziarie supplementari richieste, il TETR è stato quindi aggiustato nuovamente al 2 %.

69. I commissari sono informati della preparazione e del contenuto delle RAA prima della firma dell'ordinatore delegato.

71. L'analisi della qualità dei progetti di RAA è un processo accurato e strutturato che comporta ampie consultazioni tra i servizi centrali e le DG competenti. I servizi centrali verificano il rispetto delle istruzioni, la qualità delle informazioni fornite e la coerenza della valutazione effettuata con le informazioni ivi contenute. Essi ricevono il sostegno di altri servizi, compreso il servizio di audit interno, sulla correttezza delle informazioni relative all'attività dello IAS.

Sono organizzati incontri di valutazione inter pares allo scopo di garantire la coerenza quando vengono affrontate questioni simili in tutti i gruppi di DG.

Sebbene ciascun ordinatore delegato conservi la titolarità della propria RAA e abbia l'ultima parola in merito, le DG sono invitate a prendere in considerazione le osservazioni e i commenti risultanti dall'analisi della qualità e da eventuali valutazioni inter pares al fine di migliorare il progetto di RAA.

73. Nell'AMPR la Commissione indica i rischi al pagamento comunicati dalle DG nelle rispettive RAA che sono stati oggetto di un'accurata e strutturata analisi della qualità (cfr. il paragrafo 71). Come spiegato nella risposta della Commissione al paragrafo 60, l'AMPR indica, per il rischio al pagamento dei fondi nell'ambito della politica di coesione, un valore più basso e un valore più alto, che corrispondono alla stima del rischio massimo (scenario più pessimistico). La Commissione ritiene che tale intervallo di rischi al pagamento rappresenti la migliore stima per esprimere l'esposizione del bilancio dell'UE.

74. La Commissione ritiene che le istruzioni e gli orientamenti dettagliati per i servizi e l'analisi della qualità da parte dei servizi centrali garantiscano che le informazioni e i dati contenuti nelle RAA costituiscano una fonte pertinente e attendibile per l'AMPR.

L'AMPR è soggetta a un rigoroso processo preparatorio e decisionale che comprende: il patrocinio congiunto del Segretario generale e della DG BUDG, consultazioni interservizi e un processo di adozione collegiale completo, comprese riunioni specifiche dei gabinetti dei commissari.

I servizi centrali ricevono inoltre dall'organo di gestione interno orientamenti dettagliati relativamente al contenuto e alla struttura dell'AMPR. Ciò avviene in alcuni momenti cruciali durante la preparazione della relazione, ossia all'inizio dell'esercizio e dopo le valutazioni inter pares della RAA.

Alla luce del processo sopra descritto (cfr. anche le risposte della Commissione ai paragrafi 71 e 73), la Commissione ritiene che le informazioni fornite nell'AMPR siano pertinenti e attendibili.

## CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

75. Come riconosciuto anche dalla Corte, il regolamento prevede che l'accettazione dei conti e la valutazione della legittimità e regolarità della spesa siano due esercizi distinti. La verifica dei tassi di errore è basata sull'intero insieme dei pacchetti di affidabilità, in particolare sulle relazioni annuali di controllo e sui giudizi di audit delle autorità di audit.

76. La Commissione ha concepito il proprio sistema di garanzia per consentire ai direttori generali di ottenere garanzie per ciascuno dei 418 singoli PO, in virtù dei loro obblighi in qualità di ordinatori delegati. La Commissione ritiene che il suo approccio sia adeguato allo scopo di garantire l'affidabilità, tenendo conto del necessario equilibrio tra il suo obiettivo (affidabilità), i mezzi per conseguire tale obiettivo (risorse e tempo a disposizione) e il numero di pacchetti di affidabilità/programmi da rivedere.

Per quanto riguarda l'ICP relativo alla legittimità e alla regolarità comunicato a livello di DG nella RAA, la Commissione adotta per il suo calcolo un approccio prudente, tenendo conto di tutti i tassi di errore confermati a quella data e degli importi massimi di errore per gli audit che sono in fase di procedura in contraddittorio al momento della firma. Nelle ultime tre RAA i servizi della Commissione hanno quindi pubblicato un valore massimo di tale ICP tenendo conto di tutte le possibili incertezze e informazioni non confermate al momento della firma della RAA.

La Commissione è pertanto convinta che gli ICP e il valore massimo pubblicato nella RAA costituiscano una stima ragionevole e corretta del rischio per il bilancio per la relativa spesa dell'esercizio, sulla base di tutte le informazioni disponibili al momento della firma della RAA e nel contesto di un periodo di programmazione pluriennale (cfr. anche le risposte della Commissione ai paragrafi 50, 51, 55 e 56).

77. Il quadro normativo per il periodo 2014-2020 (articolo 139, paragrafo 5, dell'RDC) separa in effetti esplicitamente le questioni di legittimità e regolarità dall'accettazione dei conti. Di conseguenza la Commissione non dispone di alcuna base giuridica per non accettare i conti a causa di un tasso di errore residuo rilevante e/o di spese irregolari non rettificate rimaste nei conti certificati. Tuttavia dopo l'accettazione dei conti la Commissione continua il proprio lavoro per quanto riguarda eventuali questioni in sospeso relative alla legittimità e alla regolarità, nel pieno rispetto delle condizioni regolamentari. Ciò significa che la Commissione può ancora interrompere il pagamento del saldo dei conti accettati, se positivo o, più spesso, procedere immediatamente all'emissione del relativo ordine di recupero e successivamente avviare una procedura di rettifica finanziaria, ad esempio a seguito dei suoi controlli sulla regolarità, ai sensi degli articoli 144 e 145 dell'RDC. La Commissione ritiene che, oltre al processo di accettazione dei conti, tali fasi successive consentano di tutelare il bilancio dell'UE (cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 77).

La Commissione rileva che nel periodo 2021-2027 il regolamento le impone di respingere i conti presentati se l'errore residuo ivi contenuto rimane superiore al 2 % (cfr. la risposta della Commissione alla raccomandazione 1).

**Raccomandazione 1 – La Commissione dovrebbe proporre una revisione della normativa per far sì che la trattenuta operata sui pagamenti sia adeguatamente tutelata prima di essere svincolata**

La Commissione non accetta questa raccomandazione.

L'RDC per il periodo 2021-2027 recentemente adottato dal colegislatore prevede una trattenuta del 5 % fino all'accettazione dei conti annuali in virtù di una nuova condizione volta a tutelare ulteriormente il bilancio dell'UE. Tale condizione impone agli Stati membri di adottare le azioni correttive necessarie per ridurre a un livello pari o inferiore al 2 % il tasso di errore residuo in merito alla legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti prima della presentazione dei conti alla Commissione (cfr. l'articolo 98, paragrafo 5, dell'RDC per il periodo 2021-2027). In caso contrario i conti non sono ammissibili e la Commissione non può svincolare la trattenuta operata sui pagamenti. Permane inoltre la possibilità giuridica di interrompere il pagamento del saldo, se positivo, e lo svincolo della trattenuta del 5 % sui conti accettati (purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 96, paragrafo 1, del nuovo RDC).

Inoltre il quadro giuridico per il periodo 2021-2027 continua a fornire alla Commissione i successivi strumenti giuridici necessari per tutelare il bilancio dell'UE in caso di individuazione di irregolarità nei conti accettati (rettifiche finanziarie) e ha modificato le condizioni per le rettifiche finanziarie nette (cfr. l'articolo 104, paragrafo 1, lettera b), dell'RDC per il periodo 2021-2027).

La Commissione sottolinea inoltre che subordinare l'accettazione dei conti al completamento della valutazione della legittimità e regolarità, come suggerito dalla Corte, rallenterebbe notevolmente il processo annuale della verifica dei conti da parte della Commissione.

78. La Commissione intende raggiungere un equilibrio tra l'obiettivo (affidabilità), i mezzi per conseguire tale obiettivo (risorse e tempo disponibili) e il numero di programmi da rivedere (oltre 300 pacchetti di affidabilità relativi a 418 programmi ogni anno).

La Commissione sottolinea l'utilità delle analisi documentali che effettua ogni anno per ciascun programma. Questo approccio è particolarmente efficace e sufficiente nel caso dei programmi per i quali vengono riscontrati ogni anno tassi di errore ridotti attendibili. Per tali programmi la riesecuzione dei controlli ogni anno da parte della Commissione non costituirebbe un impiego efficace delle risorse di audit.

La Commissione esamina attentamente il contenuto di ciascun pacchetto di affidabilità e valuta la qualità e la completezza delle informazioni fornite, tenendo conto di tutte le informazioni di audit complessive disponibili. Verifica in particolare i metodi di campionamento utilizzati, il calcolo dei tassi di errore comunicati, le modalità di valutazione dei problemi individuati e le conclusioni tratte dalle autorità di audit. La Commissione esamina inoltre alcuni fascicoli in occasione di tali analisi documentali, che sono integrate, laddove necessario, da missioni conoscitive in loco per chiarire i fatti.

Le analisi documentali consentono pertanto alla Commissione di raggiungere, sulla base dell'esperienza accumulata con le autorità di audit e i programmi, un certo livello di affidabilità per tutti i programmi operativi e le relative spese. Esse possono altresì concentrarsi su determinate questioni relative alla legittimità e regolarità e, in alcuni casi, sono integrate da missioni conoscitive e da un'analisi approfondita dei documenti di lavoro. Esse consentono inoltre di individuare i rischi in vista di ulteriori audit di riesecuzione in loco (cfr. la risposta della Commissione ai paragrafi 25, 26 e 30).

79. Come riportato nella strategia di audit della Commissione, il lavoro di audit si concentra sulle autorità di audit per le quali la Commissione non è stata ancora in grado di accertare un adeguato



livello di affidabilità, per le quali finora è stato condotto un esame limitato o per le quali sono emersi nuovi rischi. È tuttavia necessario un certo livello di audit anche per altre autorità di audit, il che garantirà nel tempo la copertura delle principali autorità di audit. Questo aspetto è stato preso in considerazione in sede di elaborazione del piano di audit della Commissione, in particolare nel caso della DG EMPL nel 2019 (cfr. la risposta della Commissione al paragrafo 36).

La nuova direzione congiunta di audit per la coesione si occuperà di documentare ulteriormente e indicare chiaramente in che modo la sua valutazione dei rischi e altri criteri sono stati applicati per definire il suo piano di audit.

80. Tenuto conto della necessità di raggiungere l'equilibrio menzionato nella risposta al paragrafo 78, la Commissione concorda sul fatto che la documentazione di audit dovrebbe essere migliorata in alcuni casi. Il nuovo servizio congiunto di audit per la coesione garantirà che tutti gli auditor rispettino le norme in vigore.

Per quanto riguarda i due casi segnalati dalla Corte, la Commissione rileva che in uno di essi la questione ha un impatto finanziario limitato sul rischio residuo ricalcolato dalla Commissione, mentre l'altro caso può richiedere un'ulteriore valutazione, come la Commissione ha spiegato nelle sue risposte ai paragrafi 39 e 40.

81. Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2 bis, dell'RDC, la Commissione ha tre mesi di tempo per fornire la versione definitiva della sua relazione di audit sulla base delle informazioni a disposizione degli auditor in quel momento.

In generale le autorità degli Stati membri attuano le rettifiche raccomandate dalla Commissione nelle sue relazioni di audit, in seguito a uno scambio di opinioni nell'ambito delle procedure in contraddittorio, al fine di potersi avvalere della possibilità di riutilizzare i fondi resi così disponibili per altri progetti ammissibili (articolo 145, paragrafo 5, dell'RDC).

In caso di disaccordo persistente, la Commissione deve valutare nella fase di follow-up tutte le informazioni supplementari o i fatti nuovi presentati dallo Stato membro in risposta alla relazione finale di audit, in quanto la Commissione ha un obbligo di cooperazione leale con gli Stati membri, come ricordato dalla Corte di giustizia europea in numerose sentenze relative alle procedure di rettifica finanziaria della Commissione.

Lo stesso vale per il follow-up della Commissione alle risultanze di audit della Corte, laddove gli Stati membri forniscano ulteriori elementi probatori in questo processo (cfr. la risposta della Commissione ai paragrafi 45 e 46).

82. La Commissione riconosce che le procedure di rettifica finanziaria sono lunghe e complesse. Le disposizioni normative (articolo 145 dell'RDC) impongono alla Commissione l'obbligo di seguire determinate fasi procedurali prima di adottare una decisione definitiva su un'eventuale rettifica finanziaria. In base ai principi di proporzionalità e di leale cooperazione, la Commissione è inoltre obbligata a tenere conto di eventuali informazioni supplementari fornite dallo Stato membro in ogni fase della procedura di rettifica finanziaria.

Per quanto riguarda le rettifiche finanziarie nette, la Commissione deve rispettare anche i criteri rigorosi relativi a tali rettifiche stabiliti dal colegislatore ai sensi dell'articolo 145, paragrafo 7, dell'RDC. Tali criteri richiedono un'attenta analisi delle carenze gravi quali definite nel regolamento, nonché delle misure adottate dallo Stato membro, tenendo conto delle informazioni supplementari ottenute nel corso dell'intera procedura di rettifica finanziaria. La Commissione non può pertanto stabilire con sicurezza se le rettifiche finanziarie supplementari richieste debbano essere nette o meno prima di aver completato tale procedura (cfr. la risposta della Commissione ai paragrafi 47 e 49).

83. Il fatto che alcuni criteri di ammissibilità possano essere valutati solo alla chiusura del programma è insito nel quadro pluriennale e nelle norme dell'RDC. In sede di verifica dei conti annuali le spese dichiarate non possono essere considerate potenzialmente irregolari sulla base di criteri di ammissibilità che possono essere valutati solo in una fase successiva o alla chiusura. Al momento della redazione di ciascuna RAA non è pertanto possibile individuare e segnalare eventuali irregolarità e la Commissione non ha alcuna base per tenere conto di tali rischi futuri per i suoi tassi di errore annuali.

La Commissione ribadisce che i tassi di errore riportati nella RAA sono confermati sulla base di tutte le informazioni pertinenti disponibili al momento della firma della RAA (cfr. l'allegato 5 delle RAA delle DG, rispettivamente pagina 43 e pagina 58 per la DG REGIO e la DG EMPL, nonché la risposta ai paragrafi 28, 56 e 59).

Alla chiusura la Commissione vaglierà sistematicamente ogni programma per garantire che il livello di spesa irregolare si mantenga al di sotto della soglia di rilevanza. L'inizio del processo di chiusura relativo ai programmi del periodo 2014-2020 è previsto per il 2025.

### **Raccomandazione 2 – La Commissione dovrebbe migliorare il proprio lavoro di audit, la documentazione di audit e il processo di verifica**

La Commissione accetta in parte questa raccomandazione.

a) La Commissione accetta la lettera a) della raccomandazione.

In linea con la strategia di audit della Commissione, il piano di audit si basa sui risultati della valutazione dei rischi. Alla luce dei principi internazionali di audit e delle raccomandazioni formulate in precedenza, vengono tuttavia tenuti in considerazione anche altri criteri, quali il monitoraggio e la copertura nel tempo delle principali autorità di audit.

Nell'ambito della nuova direzione congiunta di audit per la coesione, la Commissione sta rafforzando ulteriormente la pista di controllo per la definizione del piano di audit, il che comprende chiari nessi con i risultati della valutazione dei rischi e altri criteri pertinenti.

#### Risposta comune della Commissione alle lettere b) e c) della raccomandazione 2:

La Commissione accetta le lettere b) e c) della raccomandazione.

In linea con la sua prassi precedente, la Commissione sta rafforzando ulteriormente la pista di controllo e il processo di revisione del lavoro di audit svolto, al fine di garantire che le liste di controllo e la restante documentazione di audit siano sufficientemente dettagliate da consentire l'effettuazione di una verifica, anche da parte di un auditor esterno.

Nell'ambito della nuova DAC la Commissione sta attualmente rivedendo e armonizzando la metodologia di audit riguardante, tra l'altro, la pista di controllo e il processo di verifica.

d) La Commissione non accetta la lettera d) della raccomandazione.

La Commissione comunica ogni anno nella sua RAA i tassi di errore confermati relativi all'esercizio contabile precedente per tutti i programmi operativi e indica quelli per i quali l'attività di audit è ancora in corso. In tali casi la Commissione discute con lo Stato membro i tassi di errore residuo ricalcolati nel quadro delle relazioni di audit in questione. Il tasso di errore confermato viene quindi comunicato nella lettera di chiusura dell'audit o, se del caso, in una decisione della Commissione sulla rettifica finanziaria.

La Commissione ritiene che qualsiasi comunicazione supplementare distinta a tale riguardo per oltre 400 programmi nell'arco di un periodo di attuazione di dieci anni comporterebbe inutili oneri amministrativi per i suoi servizi.

84. L'obiettivo del campionamento di audit nel corso dell'audit di conformità della Commissione è valutare se la Commissione possa fare affidamento sul lavoro delle autorità di audit e sui tassi di errore da esse comunicati. Ciò avviene principalmente attraverso la riesecuzione degli audit delle operazioni a campione, tenendo conto del rapporto costo/efficacia dell'audit e delle risorse disponibili. Ciò, unitamente alla verifica della metodologia di audit adottata dall'autorità di audit, fornisce una base sufficiente per trarre conclusioni in merito all'affidabilità del lavoro svolto dall'autorità di audit.

Inoltre in caso di rilevazione di ulteriori errori nel campione sul quale è stato rieseguito l'audit, le procedure di audit della Commissione prevedono di continuare a valutare sistematicamente se tali errori possano ripetersi nel resto del campione dell'autorità di audit.

Fintanto che tale valutazione e le eventuali verifiche correlate sono in corso, il TETR riportato nella RAA nell'ambito dell'ICP relativo alla legittimità e alla regolarità tiene conto di tale incertezza. Ciò si riflette nel rischio massimo per i programmi in questione e, di conseguenza, tali tassi di errore totale residuo rimangono non confermati fino al completamento del lavoro.

85. Sulla base della risposta al paragrafo 84, la Commissione ritiene che l'approccio da essa adottato per la stima degli ICP confermati dai direttori generali per la spesa pertinente dell'esercizio di riferimento sia sufficientemente prudente, in linea con le raccomandazioni formulate in precedenza nella relazione annuale della Corte.

Gli ICP riportati nella RAA rappresentano una stima del rischio al pagamento complessivo per i programmi di coesione considerati congiuntamente al momento della loro pubblicazione e tenendo conto di tutte le informazioni disponibili in quel momento. La Commissione rileva che gli ICP includono un rischio massimo, come indicato nelle RAA relative agli esercizi 2019 e 2020 delle DG REGIO e DG EMPL. Pur essendo inferiore al tasso di errore stimato dalla Corte, negli ultimi due esercizi tale fascia di valori rientra nell'intervallo calcolato dalla Corte per la sua dichiarazione di affidabilità.

La Commissione è pertanto convinta che tale fascia di valori (l'ICP e il suo valore massimo) pubblicata nella RAA rifletta una stima ragionevole e corretta dei tassi di errore per ciascun programma e complessivamente per tutti i programmi, sulla base di tutte le informazioni disponibili al momento della firma della RAA.

86. In linea con il quadro normativo 2014-2020, gli Stati membri certificano le spese e comunicano i risultati dei loro controlli e audit nei pacchetti di affidabilità presentati entro il 15 febbraio di ogni anno.

Le riserve contenute nelle RAA si basano su tutte le informazioni disponibili al momento della firma della RAA, comprese le valutazioni dell'impatto di carenze precedenti sui più recenti tassi di errore comunicati e giudizi di audit. Nella sua RAA per l'esercizio 2020, ad esempio, la DG EMPL affermava chiaramente che quattro riserve si basavano su carenze o dubbi sull'affidabilità dei tassi di errore comunicati negli esercizi precedenti e non risolti al momento del ricevimento dei nuovi e più positivi pacchetti di affidabilità. In presenza di dubbi o in caso di individuazione di rischi, la Commissione adotta pertanto un approccio prudente riguardo alle sue comunicazioni nell'ambito della RAA, stima il livello di rischio per i programmi in questione su base forfettaria ed esprime ulteriori riserve ove necessario.

La verifica della legittimità e regolarità della spesa è un esercizio continuo durante il periodo di esecuzione degli audit previsto dal regolamento, mentre la RAA fornisce un'istantanea della situazione in un dato momento (aprile) per la spesa pertinente nell'esercizio di riferimento (requisito previsto dal regolamento finanziario). È comprensibile che al momento della firma della RAA la Commissione non possa anticipare i risultati degli audit che si svolgeranno in seguito a tale data.

### **Raccomandazione 3 – La Commissione dovrebbe rafforzare gli elementi principali delle informazioni sulla regolarità fornite nelle RAA**

La Commissione accetta in parte questa raccomandazione.

a) La Commissione non accetta la lettera a) della raccomandazione.

La Commissione ritiene che l'intervallo relativo agli ICP, compresi i rischi massimi indicati nelle RAA, rappresenti una stima ragionevole e corretta del livello di errore per la relativa spesa dell'esercizio, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili al momento della firma e di eventuali incertezze residue per alcuni programmi.

Sulla base di tale approccio differenziato, la Commissione non ritiene che gli errori individuati attraverso gli audit di conformità in alcuni programmi e Stati membri si presentino necessariamente anche in altri programmi e Stati membri non sottoposti ad audit.

b) La Commissione accetta la lettera b) della raccomandazione.

Nelle ultime RAA (non sottoposte all'audit della Corte) la Commissione ha cercato di spiegare, sinteticamente e attraverso illustrazioni ed esempi, in che modo le DG ottengono ragionevoli garanzie per ciascun programma. La RAA descrive le carenze precedenti riscontrate nei tassi di errore comunicati e nei sistemi di gestione e di controllo, nonché le azioni adottate per migliorare la situazione (cfr. le pagine 27-30 della RAA della DG REGIO e 45-53 della RAA della DG EMPL, nonché rispettivamente gli allegati 7B e 7O e 7 delle RAA relative all'esercizio 2020 delle DG REGIO e DG EMPL).

La Commissione continuerà inoltre a indicare chiaramente nell'allegato 5 delle RAA i "criteri di rilevanza" per formulare riserve, tenendo conto delle informazioni più recenti fornite nei pacchetti di affidabilità, compresi i tassi di errore notificabili (cfr. rispettivamente le pagine 44 e 58 degli allegati alle RAA per l'esercizio 2020 delle DG REGIO e DG EMPL).

#### Risposta comune della Commissione ai paragrafi 87 e 88:

La Commissione ritiene che le istruzioni e gli orientamenti dettagliati forniti ai servizi e l'analisi della qualità effettuata dai servizi centrali garantiscano che i tassi stimati riportati nelle RAA e aggregati nell'AMPR forniscano un quadro ragionevole e corretto del rischio al pagamento per la relativa spesa dell'esercizio.

L'AMPR è soggetta a un rigoroso processo preparatorio e decisionale che comprende: il patrocinio congiunto del Segretario generale e della DG BUDG, consultazioni interservizi e un processo di adozione collegiale completo, comprese riunioni specifiche dei gabinetti dei commissari. I servizi centrali ricevono inoltre dall'organo di gestione interno orientamenti dettagliati relativamente al contenuto e alla struttura dell'AMPR. Ciò avviene in alcuni momenti cruciali durante la preparazione della relazione, ossia all'inizio dell'esercizio e dopo le valutazioni inter pares della RAA (cfr. anche le risposte della Commissione ai paragrafi 71, 73 e 74).

### **Raccomandazione 4 – I servizi centrali dovrebbero ricevere istruzioni per la produzione dell'AMPR da chi ne è responsabile, il collegio dei commissari**

La Commissione accetta in parte questa raccomandazione.

La Commissione ritiene che, considerato il processo in atto per la sua formulazione (cfr. le risposte della Commissione ai paragrafi da 71 a 74), il contenuto dell'AMPR sia pertinente e affidabile.

La Commissione esaminerà il modo in cui i principali orientamenti forniti dall'organo di gestione interno ai servizi centrali in merito al contenuto e alla struttura dell'AMPR potrebbero essere

ulteriormente rafforzati nei prossimi anni e terrà presenti i ruoli e le responsabilità nella redazione e revisione della RAA e nella redazione dell'AMPR, come indicato nelle disposizioni di governance della Commissione.

L'organo di gestione interno, che rappresenta il vertice della struttura di governance istituzionale della Commissione, sovrintende alla redazione dell'AMPR ed è pertanto l'organo competente a fornire orientamenti sul contenuto della relazione. I gabinetti del presidente e del commissario responsabile del bilancio, in qualità di osservatori dell'organo di gestione interno, partecipano a tali discussioni.